Repertorio n. 9892 Raccolta n. 7607

CARMINE ROMANO
Notaio in

Registrazione Telematica
eseguita il 5 luglio 2022
al n. 28298
Serie 1T.
Euro Esente
Agenzia Entrate
Napoli DP I

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre giugno duemilaventidue, in Pomigliano d'Arco e nella sede del Municipio alla Piazza Municipio n. 1.

Innanzi a me **Carmine ROMANO,** notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, residente in Pomigliano d'Arco con studio alla Piazza Sant'Agnese n. 4 ed alla presenza dei testimoni:

- Franco Sodano, nato a Pomigliano d'Arco il 1^ marzo 1964 residente ivi alla Via Pratola n. 93;
- Gianni Di Rosa, nato a Colleferro il 12 novembre 1968, residente in Santa Maria Capua Vetere al Viale Kennedy n. 12

SI COSTITUISCE

il **COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO**, con sede in Pomigliano d'Arco (NA) alla Piazza Municipio, codice fiscale 00307600635, in persona del Sindaco Prof. Gianluca DEL MASTRO, nato ad Ottaviano il giorno 15 ottobre 1973, nonché in persona del Dirigente dell'Area 3 "Risorse Umane Datore di Lavoro - Istruzione e Cultura" Maria Rachela Di Gregorio, nata a Luogosano il giorno 30 marzo 1968 tale nominata giusta decreto sindacale n. 11 del giorno 14 marzo 2022, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera **"A"** i quali intervengono al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26 maggio 2022, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**

Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo.

Il Comune di Pomigliano d'Arco, come rappresentato per gli effetti degli artt. 12 e segg. del cod. civ., ed in conformità della delibera innanzi citata

COSTITUISCE

una fondazione denominata **"FONDAZIONE OFFICINA DELLE CULTURE DI POMIGLIANO d'ARCO"**, con sede in Pomigliano d'Arco alla Piazza Municipio n. 1

La FONDAZIONE è così regolata:

- Articolo 1 -

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, si propone di svolgere attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

A tal fine la Fondazione potrà, a titolo esemplificati e non tassativo:

- promuovere e diffondere la cultura ivi compresa quella popolare, la formazione anche musicale e la pratica della lettura, avvalendosi anche di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private;
- promuovere e diffondere l'arte presepiale;
- promuovere e diffondere l'arte teatrale;
- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario nonché curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, e lo sviluppo degli archivi digitali;

- valorizzare e custodire tutto il patrimonio culturale afferente alla famiglia Imbriani Poerio,
- tutelare e valorizzare le risorse culturali, comprese quelle naturali, enogastronomiche, artistiche, monumentali, turistiche del luogo,
- valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;
- promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, attività didattica e di ricerca, studi, forum, proiezioni di filmati e documentari, concerti, lezioni e corsi,
- curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari;
- promuovere la Fondazione come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,
- realizzare e attuare ricerche sia in ambito culturale, sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali,
- istituire e gestire ludoteche, biblioteche, musei, mostre nonchè qualsiasi altro servizio e struttura dedicata alla valorizzazione e alla custodia della cultura,
- organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale,
- promuovere ed organizzare attività editoriali, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, di attività, nonchè degli studi e delle ricerche compiute,
- istituire primi e borse di studio,
- partecipare a società, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente alla promozione e alla tutela della cultura.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui innanzi, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private,

la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.
Le attività conseguenti alla elaborazione e predisposizione di proposte e progetti, sono frutto di indicazioni e idee derivanti dall'ascolto dei Partecipanti e sono eseguite, in caso di bisogno, utilizzando apposite donazioni ricevute da persone e/o organismi anche attraverso modalità di crowdfunding, gestite direttamente o attraverso l'accordo con enti terzi, e dagli eventuali utili di gestione annuale della Fondazione stessa.
È compito del Consiglio Direttivo definire i termini di riferimento di ogni iniziativa, le modalità di azione ed elaborazione, le risorse occorrenti e gli strumenti per l'eventuale finanziamento, i termini e i tempi di avvio e di conclusione delle attività.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

- Articolo 2 -

STATUTO

2.1. La FONDAZIONE svolge la propria attività ed è amministrata in conformità alla normativa contenuta in questo Atto e nello Statuto che si allega sotto la lettera **"C"**.

- Articolo 3 -

DOTAZIONE

3.1. Il Comune di Pomigliano d'Arco in quanto Ente Fondatore dota la FONDAZIONE mediante la dazione della somma di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), somma che viene erogata a mezzo di un assegno circolare, non trasferibile, emesso in data 17 giugno 2022 dalla Banca Intesa SanPaolo filiale di Pomigliano d'Arco all'ordine di **"Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco"**, non trasferibile, recante il n. 3306049528-02.
3.2. L'indicato assegno circolare viene fiduciariamente consegnato nelle mani del costituito rappresentante del Comune di Pomigliano d'Arco con l'incarico di custodirlo e di consegnarlo al componente del

Consiglio Direttivo a cui verrà conferita, nel prosieguo di questo atto, la carica di Presidente della costituenda FONDAZIONE. Il Presidente designato riceverà le somme ed aprirà un conto corrente intestato alla FONDAZIONE; il conto stesso sarà però concretamente operativo ed agibile solo quando la FONDAZIONE avrà ottenuto, ai sensi del D.P.R. 10.2.2001 n. 361 nonchè del Decreto Pres. Regione Campania del 22.9.2003 n. 619, la personalità giuridica mediante il riconoscimento.

3.3. In conseguenza delle attribuzioni di cui al precedente comma "3.1.", la dotazione della FONDAZIONE in via iniziale ammonta, in termini patrimoniali, a complessivi euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero)

- Articolo 4 -

NOMINA ORGANI DELLA FONDAZIONE

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nelle persone di:
- Giovanni Buglione, nato a Pomigliano d'Arco il giorno 11 novembre 1964, Presidente;
- Annunziata Esposito, nata a Pomigliano d'Arco il giorno 27 marzo 1974, Consigliere;
- Daniela Milo, nata a Pomigliano d'Arco il giorno 20 agosto 1975, Consigliere;
- Gennaro Scialò, nato a Pomigliano d'Arco il 3 settembre 1962, Consigliere;
- Francesco Pisco, nato a Napoli il 2 aprile 1956, Consigliere;
- Antonio Gesuele, nato a Nola il giorno 8 marzo 1978; Consigliere;
- Antonio Gaita, nato ad Avellino il 28 maggio 1961, Consigliere;

Insediato il Consiglio Direttivo, si farà luogo alla nomina degli altri Organi della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto.

- Articolo 5 -

RICONOSCIMENTO

5.1. Tenuto conto che le finalità statutarie saranno perseguite nell'ambito del territorio della Regione Campania, il riconoscimento della FONDAZIONE verrà richiesto alla stessa Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e del D.P.R. 10.2.2001 n. 361.

5.2. In conseguenza al Presidente del Consiglio direttivo della Fondazione vengono conferiti i più ampi poteri per lo svolgimento delle pratiche dirette ad ottenere il riconoscimento regionale della nuova FONDAZIONE, con facoltà di apportare all'atto costitutivo e all'allegato Statuto le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dagli uffici regionali, semprechè non incidano sull'essenza delle norme statutarie.

- Articolo 6 -

ONERI

6.1. Tutti gli oneri per questo atto e per il riconoscimento della FONDAZIONE fanno carico al bilancio di essa.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su tre fogli per nove facciate, ho dato lettura, presenti i testi, ai costituiti che l'approvano e con me notaio

lo sottoscrivono alle ore tredici e quarantacinque.

F.ti: Gianluca DEL MASTRO-
Maria Rachela DI GREGORIO -
Franco SODANO -
Gianni DI ROSA -
CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

==========

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N.RO 7607 DELLA RACCOLTA

STATUTO
della "FONDAZIONE OFFICINA DELLE CULTURE DI POMIGLIANO D'ARCO"

PREMESSA

La Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco è uno spazio socioculturale realizzato dall'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco. Essa è costituita con l'obiettivo di creare un vero e proprio incubatore culturale che può essere di sostegno alla formazione dei cittadini e favorire la crescita culturale della comunità, tramite la garanzia di uno spazio aperto e inclusivo nel quale studiare, confrontarsi, esercitare e perfezionare le proprie conoscenze e più in generale le dedicarsi alla produzione artistica e culturale.

E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale promuovere e ampliare le attività della Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d'Arco per farla diventare un punto di riferimento importante della vita quotidiana della Comunità.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - normativa applicabile

E' costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE OFFICINA DELLE CULTURE DI POMIGLIANO D'ARCO

La fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA).

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo - Oggetto

La Fondazione, si propone di svolgere attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

A tal fine la Fondazione potrà:

- promuovere e diffondere la cultura ivi compresa quella popolare, la formazione anche musicale e la pratica della lettura, avvalendosi anche di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private;
- promuovere e diffondere l'arte presepiale;
- promuovere e diffondere l'arte teatrale;
- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario nonché curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, e lo sviluppo degli archivi digitali;
- valorizzare e custodire tutto il patrimonio culturale afferente alla famiglia Imbriani Poerio,
- tutelare e valorizzare le risorse culturali, comprese quelle naturali, enogastronomiche, artistiche, monumentali, turistiche del luogo,
- valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;
- promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, attività

didattica e di ricerca, studi, forum, proiezioni di filmati e documentari, concerti, lezioni e corsi,
- curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari;
- promuovere la Fondazione come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,
- realizzare e attuare ricerche sia in ambito culturale, sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali,
- istituire e gestire ludoteche, biblioteche, musei, mostre nonchè qualsiasi altro servizio e struttura dedicata alla valorizzazione e alla custodia della cultura,
- organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale,
- promuovere ed organizzare attività editoriali, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, di attività, nonchè degli studi e delle ricerche compiute,
- istituire primi e borse di studio,
- partecipare a società, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente alla promozione e alla tutela della cultura.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui innanzi, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fonda-

zione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.
Le attività conseguenti alla elaborazione e predisposizione di proposte e progetti, sono frutto di indicazioni e idee derivanti dall'ascolto dei Partecipanti e sono eseguite, in caso di bisogno, utilizzando apposite donazioni ricevute da persone e/o organismi anche attraverso modalità di crowdfunding, gestite direttamente o attraverso l'accordo con enti terzi, e dagli eventuali utili di gestione annuale della Fondazione stessa.
È compito del Consiglio Direttivo definire i termini di riferimento di ogni iniziativa, le modalità di azione ed elaborazione, le risorse occorrenti e gli strumenti per l'eventuale finanziamento, i termini e i tempi di avvio e di conclusione delle attività.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Fondatori

Il Comune di Pomigliano d'Arco è fondatore della Fondazione

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7 - Patrimonio Iniziale

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero).

Articolo 8 - Fondo di gestione

La Fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante un Fondo di Gestione costituito attraverso:
a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio delle Fondazione;
b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai soci fondatori, non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta Fondi

La Fondazione, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.
La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; in mancanza della forma scritta, l'erogazione si intende affettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore a quanto in precedenza previsto, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile, in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, nè in caso di morte, di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal socio partecipante o da qualsiasi soggetto terzo in favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione, nè, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costui sia trasmissibile a terzi, ne per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale,nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
a) per effetto di apporti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione stessa;
b) per effetto di elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) destinati ad incremento del patrimonio;
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal

Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del Patrimonio:

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione possa subire e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa in materia o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. In particolare, qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo.
Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo i predetti criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può delineare la istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.-.

TITOLO III
SISTEMA DI *GOVERNANCE*

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora in avanti, gli "Organi"):
a) il Consiglio Direttivo
b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti, il "Presidente") e, per la sola ipotesi consentita di cui al successivo art. 23, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, "il Vice Presidente")
c) l'Organo di Controllo
d) il Comitato Scientifico
e) il Direttore.
Gli incarichi svolti dagli Organi della Fondazione, ad eccezione di quanti regolati diversamente dal presente Statuto, non danno titolo ad alcun titolo di compenso salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, previa autorizzazione

del Consiglio Direttivo.
E' fatto altresì divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, a tutti i componenti degli Organi della Fondazione

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è pertanto investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.
In particolare, compete al Consiglio Direttivo lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, effettuando l'amministrazione delle stessa;
b) compiere qualunque atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
c) approvare il bilancio di esercizio entro i termini di legge;
d) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
e) Nominare il Comitato Scientifico ed il Direttore;
f) formulare i piani esecutivi di attività della Fondazione, anche valutando i programmi proposti, anno per anno, dal Comitato Scientifico;
g) nominare l'Organo di Controllo;
h) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
i) deliberare sulle proposte di modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
l) amministrare il patrimonio della Fondazione, provvedendo alla gestione finanziaria ed all'investimento delle entrate nel modo più sicuro e redditizio,
m) fissare i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
o) redigere regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei suoi uffici e di eventuali dipendenti;
p) deliberare sulla proposta in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio Direttivo oltre alla nomina, può disporre la revoca anche dei singoli componenti degli Organi della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Nomina e Composizione del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco.
Il Consiglio Direttivo è composto, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito è compreso il Presidente .
I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i richiesti requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
I Consiglieri devono essere persone fisiche, la cui nomina deve essere effettuata dall'Ente fondatore assicurando il rispetto dei principi di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare

nel numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, i dipendenti dell'ente pubblico fondatore, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18 - Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (anni) anni e scade in coincidenza con l'Adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua nuova nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione; il Consigliere cooptato dura in carica fino all' adunanza più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere, il quale venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito mediante posta elettronica, anche certificata o lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché dell'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza; in caso di motivata urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, impedimento o rinunzia, dal vice Presidente (ove nominato); in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le proposte di deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri in carica.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo, con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 21 - Responsabilità dei Consiglieri

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti della Fondazione e sono soggetti alle azioni civili e di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, in quanto compatibile.

SEZIONE II – Presidente- Vice Presidente,

Articolo 22 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione.
Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
a) presiede il Consiglio Direttivo;
b) convoca il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno dell'adunanza;
c) assicura l'adeguata gestione amministrativa della Fondazione;
d) esplica un'attenta sorveglianza e promuove la realizzazione degli scopi della Fondazione;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
f) cura l'osservanza dello statuto della Fondazione;
g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nella sua prima riunione;
h) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
i) predispone la bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
l) attribuisce, ove sia necessario o opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente aggiorna i componenti riferendo dell'attività nel frattempo compiuta.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando senza indugio il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 23 - Vice Presidente

Può essere nominato, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

SEZIONE III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 24 - Organi di controllo

Il Collegio Sindacale è l'Organo di controllo della Fondazione.
Ad esso competono funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dal presente Statuto, dall'art. 2397 e seguenti codice civile e dalle leggi in materia, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile, al Collegio Sindacale compete lo svolgimento dell'attività

di revisione legale dei conti.

Articolo 25 - Composizione dell'Organo di controllo

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo; i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Nelle procedure di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sono adottate misure idonee affinché sia garantita in seno all'Organo una adeguata presenza di genere.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 codice civile

Articolo 26 - Durata della carica

I sindaci restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di decadenza, di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di un sindaco, il Presidente della Fondazione procede senza indugio a convocare il Consiglio Direttivo per la sua sostituzione. Il sindaco nominato in sostituzione di quello cessato resta in carica per il periodo in cui avrebbe dovuto rimanervi il sindaco sostituito. In caso venga a cessare, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza dell'Organo è assunta, fino alla sostituzione effettuata dal Consiglio Direttivo, dal Sindaco più anziano. Per Sindaco più anziano si intende il Sindaco che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Collegio Sindacale e, in caso di nomina contestuale, il più anziano di età. In ogni caso devono essere rispettate le previsioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 27 - Funzioni dell'Organo di Controllo

Il Collegio Sindacale svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) controlla l'amministrazione e la gestione della Fondazione;

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c) verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) verifica l'osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio di esercizio;

e) espone, al più tardi direttamente nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, il suo parere sui documenti programmatici annuali e pluriennali e, all'Orano competente, nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Funzionamento dell'organo di Controllo

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Ogni sindaco ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni e di far mettere agli atti la documentazione prodotta.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti costituisce causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Colle-

gio stesso e depositato presso la sede della Fondazione.
Le dimissioni dall'incarico di Presidente o di membro del Collegio Sindacale devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Fondazione, ed a tutti gli altri componenti del Collegio Sindacale ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente della Fondazione, della lettera di dimissioni.

Articolo 29 - Compenso dell'Organo di Controllo

Il Consiglio Direttivo può, eventualmente, prevedere un compenso per i componenti dell'Organo di Controllo; detto compenso, qualora previsto, deve essere proporzionale alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Articolo 30 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo

I componenti l'organo di controllo sono responsabili nei confronti della Fondazione e sono soggetti alle azioni civili e di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, in quanto compatibile

Sezione IV - Comitato Scientifico

Articolo 31 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, il quale può conferire delega di coordinamento del Comitato ad un suo componente.

Sezione V – Direttore

Articolo 32 – Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al suo interno, un Direttore scegliendo tra soggetti di comprovata specializzazione professionale, esperienza e specifica competenza nel settore culturale. Il Direttore assume i compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione artistica sulle attività della Fondazione.
La durata dell'incarico del Direttore segue indissolubilmente quella del Consiglio Direttivo, il quale con apposta deliberazione, potrà eventualmente prevedere il riconoscimento di un compenso per le attività svolte dal Direttore.

TITOLO IV
BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 33 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di

durata annuale, i quali iniziano al 1 gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge in materia.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 35 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) i il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale.

Il Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio stesso, può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dello stesso organo.

TITOLO V

-ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, in osservanza delle norme di legge in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Foro Competente

Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della normativa vigente in materia, che non possano essere risolte amichevolmente, è rimessa alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Nola.

Articolo 38 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

F.ti: Gianluca DEL MASTRO -
Maria Rachela DI GREGORIO -
Francesco SODANO -
Gianni DI ROSA -
CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

==========

La presente copia composta di fogli è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO

Pomigliano d'Arco,